

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi del Decreto-legge n. 18/2020 e Decreto-legge n. 34/2020
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 27 del mese di Luglio dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda T.B.N. SRL con sede legale in Milano, Galleria del Corso n. 2, P.IVA 02220260026, rappresentata da Bonati Roberto, matricola Inps 8904417791, CCNL Terziario e Servizi Confcommercio

e

Filcams CGIL Nazionale rappresentata dal Sig. Sergio Aliprandi

Uilucs Nazionale rappresentata dal Sig. Emilio Fagnoli

Fisascat CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Dario Campeotto

Premesso che

- 1) in data 26/03/2020 è stato sottoscritto l'Accordo quadro tra la Regione Piemonte con le Parti Sociali per l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda si è trovata a dover far fronte ad una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza con conseguente ed inderogabile necessità di sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente già a decorrere dal 09/03/2020, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio
- 3) per ridurre l'impatto negativo che questa situazione poteva comportare per lavoratrici e lavoratori in forza, l'azienda ha siglato in data 21.04.2020 Verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per n. 69 lavoratori, secondo la causale "Covid-19 nazionale" per il periodo dal 09/03/2020 al 09/05/2020 e in data 24.06.2020 Verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per n. 59 lavoratori secondo la causale "Covid-19" per il periodo dal 10/05/2020 al 13/06/2020;
- 4) il perdurare delle predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la proroga della sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa, come concesso dal D.L. 34/2020 s.m.i., per un ulteriore periodo dal 15/06/2020 al 08/08/2020 nelle unità operative e con le modalità indicate nell'elenco allegato (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi del decreto-legge 18/2020 e decreto-legge 34/2020 e s.m.i. in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) viene approvato il programma di riduzione dell'attività lavorativa massima del 50% dell'orario settimanale contrattuale dei lavoratori interessati per il periodo 15.06.2020 – 08.08.2020, rispetto ad un monte ore complessivo presunto di 1730 ore settimanali per ciascuna settimana richiesta;

Aliprandi





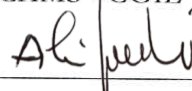


- d) le Parti concordano la proroga della richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con riduzione, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 15.06.2020 al 08.08.2020 per n. 56 lavoratori, per il personale operante presso le unità operative, come indicato nell'allegato (All.1);
- e) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione/riduzione possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- f) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori nel rispetto dei limiti massimi previsti dal D.L. 18/2020 e 34/2020 e s.m.i.;
- g) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS;
- h) qualora l'Inps non provvedesse a liquidare le indennità spettanti ai lavoratori entro il mese successivo al periodo di inizio sospensione/riduzione, l'azienda si rende disponibile a corrispondere ai lavoratori che ne faranno richiesta, un'anticipazione dei ratei della 13ma mensilità impegnandosi a riconoscerli in percentuale del 50% con riferimento alle effettive richieste pervenute alla data del 10.08.2020;
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- j) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- k) L'azienda provvederà ad inviare all'Inps tramite i servizi telematici dedicati le pratiche necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente Accordo ai sensi dei D.L. 18/2020 e 34/2020 e s.m.i., ovvero del trattamento di CIG in Deroga, secondo le norme speciali previste per l'emergenza "Covid-19 nazionale" e si impegna ad inviare tempestivamente tutti i dati necessari per il pagamento diretto della Cig in Deroga.

Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo si intende assolta la procedura prevista dal D.L. 18/2020 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

L'azienda **EBN SRL**
Sede Leg.: Galleria Del Corso 2 - MILANO
Sede Amm.: Via San Filippo 13 - BIELLA
P.IVA 02220260026

FILCAMS - CGIL


UILTUCS - UIL


FISASCAT - CISL
